



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



RISPOSTE AI QUESITI

AGGIORNATO AL 27/10/2022

RdO : rfq_393120 – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Quesito n. 1 (ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI)

La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: *ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli[Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.*

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta: In relazione al quesito, si comunica che trattandosi di clausola internazionale recepita anche dall'Unione Europea, gli Assicuratori/Riassicuratori non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli Assicuratori/Riassicuratori, la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. La clausola verrà inserita nel testo della stipulanda polizza.

Quesito n. 2 (RC PATRIMONIALE - APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE)

La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice: *APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE. Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).*



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Risposta: A seguito del chiarimento di cui al quesito 1 ed in considerazione della natura giuridica e dell'attività istituzionale dell'Enas, che non svolge alcuna attività e che non ha interessi nell'area specifica individuata, si ritiene che non sia necessario inserire l'appendice richiesta nella polizza.

Quesito n. 3 (DATE PRIMO EFFETTO POLIZZE)

La presente per richiedere un chiarimento sulle date di effetto delle polizze, in quanto nei frontespizi dei capitolati è indicata la data del 31/10/2022 che, però, è antecedente alla data di presentazione delle offerte dell'8/11/2022.

Risposta: Sui capitolati di polizza è presente un refuso. La durata del contratto decorre dalle ore 24:00 del 30 aprile 2023 alle ore 24:00 del 30 aprile 2026 con cadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24:00 di ogni 30 aprile.

Quesito n. 4 (RCA - CIRCOLAZIONE IN AREE AEROPORTUALI)

In relazione alla procedura in oggetto siamo a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti per il Lotto 4 RCA:CAPITOLATO CAPO I ART.1 "L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla Circolazione e sosta dei veicoli o natanti in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli". E' richiesta anche la circolazione in aree aeroportuali? In caso affermativo, necessitiamo di indicazione:- dei mezzi coinvolti,- aeroporti,- attività specifiche svolte,- se la copertura è richiesta anche nella zona air side,- se è richiesta copertura anche per i danni diretti ed indiretti agli aeromobili e con quale massimale.

Risposta: Non è richiesta la circolazione in aree portuali.

Quesito n. 5 (RCA - GARANZIA TUTELA LEGALE)

CAPITOLATO CAPO VI – in tabella è presente la dicitura " TUTELALEGALE – non operante". Ci confermate che non deve essere quotata la garanzia tutela legale, ovverosia quanto normato nel CAPO II – lettera J Se invece dev'essere quotata, è necessario conoscere il massimale richiesto.

Risposta: Confermiamo che la garanzia Tutela Legale non deve essere quotata.

Quesito n. 6 (RCA - GARANZIE RIMORCHI E NATANTI)

Le garanzie sono richieste anche per rimorchi e natanti?

Risposta: Confermiamo che quanto elencato alla voce prevista al Capo IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (SEMPRE OPERANTI) si deve intendere riferito ad ogni tipologia di veicolo assicurato.

Quesito n. 7 (RCA - ELENCO MEZZI)

Chiediamo integrazione con peso dei veicoli in quintali a pieno carico (compreso eventuale peso rimorchiabile).



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Risposta: Si allega elenco veicoli con evidenza del dato richiesto peraltro già ricompresi nelle carte di circolazione pubblicate..

Quesito n. 8 (RCA – NUMERO MEZZI E POLIZZE)

La presente per richiedere, relativamente al lotto 4 RCA:

- conferma che il numero dei mezzi da assicurare sia 46;
- se possibile, al momento di emissione della polizza, emettere due polizze distinte, una per i natanti e una per tutti gli altri mezzi.

Risposta: 1) si conferma che i veicoli sono 46; 2) Non è consentito emettere due polizze distinte, la procedura di gara prevede per il lotto in esame l'emissione di una polizza unica.

PRECISAZIONE: A parziale rettifica del riscontro riportato nella richiesta di chiarimenti relativa al numero dei mezzi da assicurare, si precisa che i veicoli da assicurare sono 47 e non 46. L'errore nella numerazione complessiva è generato dalla duplicazione del numero di riga 32 dell'allegato "elenco mezzi".